



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

NOTE ALLE NORME CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITA' DEL C.T.U. E DEL C.T.P.

Aggiornato al 21.06.2016

INTRODUZIONE

Queste note sono state elaborate dalla “Commissione Ingegneria Forense” e dal “Gruppo di Lavoro Ingegneria Forense” con lo scopo di fornire uno strumento pratico per l’interpretazione delle norme che regolamentano gli aspetti procedurali delle attività di C.T.U. e C.T.P. in cause civili.

Questo lavoro sarà costantemente integrato con nuove note e commenti ad ulteriori norme e con aggiornamenti conseguenti ad eventuali modifiche normative.

Si ringraziano sin d’ora i colleghi che vorranno collaborare con segnalazioni, pareri, domande.

Avvertenza: Il testo della norma è stampato in corsivo; le note ed i commenti della Commissione Ingegneria Forense sono stampati in tondo.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

NOTE ALLE NORME CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITA' DEL C.T.U. E DEL C.T.P.

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.02.13 | <p style="text-align: center;">Codice di procedura civile:</p> <p style="text-align: center;">Art. 51 Astensione del giudice</p> <p><i>Il Giudice ha l'obbligo di astenersi:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;</i>2) <i>se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;</i>3) <i>se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;</i>4) <i>se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;</i>5) <i>se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.</i> <p><i>In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dello l'ufficio la autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.</i></p> <p>Vedi art. 63.</p> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.02.13 | <p style="text-align: center;">Codice di procedura civile:</p> <p style="text-align: center;">Art. 62 Attività del consulente</p> <p><i>Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463 (ora artt. 424 e 445).</i></p> |
| 19.02.13 rev. 17.12.13 | <p style="text-align: center;">Codice di procedura civile:</p> <p style="text-align: center;">Art. 63 Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente</p> <p><i>Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.</i></p> <p><i>Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.</i></p> <p><i>Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.</i></p> <p>Il consulente nominato dal Giudice, quando ravvisa la sussistenza di motivi di incompatibilità con la funzione di CTU, ha facoltà di astenersi dall'incarico, presentando istanza al Giudice con le modalità e nei termini indicati all'art. 192.</p> <p>L'astensione è in pratica obbligatoria se si tratta di uno dei casi elencati al comma 1 dell'art. 51: in tali casi, se il consulente non si astiene, le parti possono ricusarlo. La ricusazione però deve essere chiesta dalle parti entro i termini previsti dall'art. 192 del c.p.c., rimanendo preclusa la possibilità di far valere successivamente detta situazione di incompatibilità (v. sentenze Cass. 3364/01, 7770/09).</p> <p>Secondo la Commissione, in base al comma 1 dell'art. 51, il consulente si deve astenere:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Se ha un interesse personale e diretto nella causa, cioè se può essere considerato una delle parti nel processo (v. sentenza Cass. 4788/1997).2) Se viene meno il principio della terzietà del consulente, per la sussistenza di legami tra il consulente o il coniuge e una delle parti in causa o uno dei difensori (v. Cass 13667/2004), e cioè: |



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

.Se è parente fino al 4° grado, oppure se è convivente;

.Se è legato da vincoli di affiliazione ;

.Se è commensale abituale (secondo il Tribunale di Milano, sentenza 9.7.81 pubbl. su Foro It. 81 I 2833, l'espressione "commensale abituale" ricorre quando il consulente abbia con la parte una frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio).

3) Se, per ragioni estranee al processo, sussistono fra il consulente o il coniuge e una delle parti in causa o uno dei difensori, motivi di rancore o di avversione che possono pregiudicare l'imparzialità del consulente, e cioè:

.Se ha causa pendente;

Se ha grave inimicizia;

Se ha rapporti di credito o debito.

4) Se è già intervenuto in qualche modo nella causa, e cioè:

.Se ha dato consiglio,

.Se ha deposto come testimone,

.Se ha conosciuto della causa come CTU in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico (v. sentenza Cass. 3835/94).

5) Se sussiste un particolare rapporto con una delle parti, e cioè:

.Se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro;

.Se è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

La Commissione inoltre ravvisa l'opportunità di astensione dall'incarico nel caso in cui il professionista abbia svolto in precedenza incarichi di consulente di parte (per l'accusa, per la difesa, per le parti offese) in procedimento penale collegato alla causa civile.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.02.13 | <p style="text-align: center;">Codice di procedura civile:</p> <p style="text-align: center;">Art. 87 Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico</p> <p><i>La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.</i></p> |
| 19.02.13 rev 21.06.16 | <p style="text-align: center;">Codice di procedura civile:</p> <p style="text-align: center;">Art. 191 Nomina del consulente tecnico</p> <p><i>Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'art. 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire</i></p> <p><i>Possono essere nominati piu' consulenti soltanto in caso di grave necessita' o quando la legge espressamente lo dispone.</i></p> <p>*E' opportuno leggere bene i quesiti appena ricevuta la nomina e possibilmente visionare i fascicoli in cancelleria (questo sar  fattibile solo se   stata depositata la copia cartacea), per accertare:</p> <ul style="list-style-type: none">-se sussistono motivi di astensione ex art. 63 del C.P.C.;-se l'incarico richiede conoscenze di cui si riconosce non avere adeguata preparazione (v. Codice Deontologico degli ingegneri punto 1.4). <p>In tali casi, l'ingegnere deve astenersi dall'incarico, presentando istanza al Giudice almeno 3 giorni prima dell'udienza di comparizione (v. art. 192 C.P.C.). E' necessario che l'istanza, con la quale si chiede l'autorizzazione all'astensione, riporti le motivazioni: il giudice dovr  infatti valutare se ricorrono i giusti motivi ex art. 63 del C.P.C.. Si fa presente che il rifiuto di un tecnico iscritto all'Albo dei C.T.U. ad assumere l'incarico, in assenza di autorizzazione del Giudice, costituisce un reato di rilevanza penale.</p> |
| 19.02.13 rev. 17.12.13 | <p style="text-align: center;">Codice di procedura civile:</p> <p style="text-align: center;">Art. 192 Astensione e ricusazione del consulente</p> |



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

| | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p><i>L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno 3 giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile.</i></p> <p>Vedi commento all'art. 63 del c.p.c.</p> |
| 19.02.13 rev. 21.10.14 rev. 17.03.15 | <p style="text-align: center;">Codice di procedura civile:</p> <p style="text-align: center;">Art. 193 Giuramento del consulente</p> <p><i>All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.</i></p> <p>Durante questa udienza il C.T.U. accetta l'incarico e presta giuramento. Il Giudice pone il quesito già in precedenza formulato eventualmente integrandolo, fissa i termini per la trasmissione della relazione alle parti, per la trasmissione delle eventuali osservazioni delle parti al C.T.U., per il deposito in cancelleria della relazione corredata con le osservazioni delle parti e con una sintetica valutazione sulle stesse, accorda un fondo spese a favore del C.T.U.. Se non ancora attivata la procedura di acquisizione dei fascicoli per via telematica, il Giudice autorizza i difensori a ritirare i fascicoli di parte che saranno poi consegnati al C.T.U..</p> <p>La Commissione raccomanda di chiedere durante questa udienza chiarimenti al Giudice nel caso in cui il quesito appaia poco chiaro, anche chiedendo, se è il caso, di esprimerlo diversamente. E' anche da tenere presente che l'onorario di cui si richiederà liquidazione ad incarico espletato, sarà calcolato in funzione delle prestazioni richieste con il quesito, e non in funzione delle prestazioni che saranno poi effettivamente svolte.</p> |



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>La Commissione consiglia di fissare già in udienza data, ora e luogo dell'inizio delle operazioni peritali, di richiedere al G.I. l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, di richiedere (se già appare probabile che si presenti poi questa necessità) l'autorizzazione di avvalersi di un ausiliario (es. geologo, topografo, ecc.) e di personale per l'espletamento di prove, sondaggi, ecc. (es. un muratore, un fabbro).</p> <p>Il Gruppo di Lavoro, considerata la frequenza con cui si presentano casi di non pagamento del fondo spese, consiglia di chiedere al Giudice che sia posto a carico delle parti in solido tra loro.</p> <p>Successivamente il C.T.U. provvederà a ottenere copia dei verbali di udienza, degli atti e dei documenti accedendo al fascicolo telematico (per le modalità di accesso vedi "Processo civile Telematico-ulteriori indicazioni ai CTU", pubblicato sul sito dell'Ordine Ingegneri di Venezia - Sezione Servizi -Pagine Monografiche – Commissione Ingegneria Forense).</p> |
| 19.02.13 rev. 17.03.15 | <p style="text-align: center;">Codice di procedura civile:</p> <p style="text-align: center;">Art. 194 Attività del consulente</p> <p><i>Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori dalla circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.</i></p> <p><i>Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da se' solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.</i></p> <p>*E' fondamentale il rispetto del contraddittorio:</p> <p>-Il C.T.U. deve sempre invitare le parti (cioè i difensori) a partecipare all'inizio delle operazioni peritali (v. art. 90 Disp. Att. C.P.C.). E' necessario invitare anche i C.T.P., se</p> |



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

già nominati (v. art. 91 Disp. Att. C.P.C.). Se una parte è contumace non va invitata, a meno che la sua collaborazione non sia indispensabile per l'espletamento della C.T.U..

Al fine di evitare perdite di tempo, si suggerisce di fissare durante l'udienza di comparizione luogo, data e ora dell'inizio delle operazioni peritali, in caso contrario si dovrà comunicare l'invito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con altro mezzo in grado di fornire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

-Il C.T.U., se già durante la riunione di inizio delle operazioni peritali ha fissato luogo, data e ora di un eventuale successivo sopralluogo e/o incontro, non deve necessariamente invitare le parti e i C.T.P. a quest'ultimo, perché è onere dei presenti (e di chi avrebbe dovuto essere presente) seguire lo svolgimento della consulenza tecnica. In caso contrario è necessario invitare nuovamente le parti (cioè i loro difensori) e i C.T.P..

Non è necessario invitare né le parti né i C.T.P. ad assistere il C.T.U. quando va ad esaminare atti accessibili a tutti (es. visure al Catasto e in Conservatoria, presso l'Ufficio Tecnico Comunale).

-Il C.T.U. deve permettere a tutti, nello stesso modo, di esprimere le proprie opinioni, e deve dare spazio al contraddittorio.

*Possono partecipare alle operazioni peritali solo le parti in causa di persona, i loro avvocati e i loro C.T.P.; non sono ammessi altri soggetti, salvo l'esplicito assenso delle altre parti. Dalla lettura dell'art. 87 del c.p.c., emerge la possibilità per la parte, di nominare un solo consulente tecnico, pertanto non dovrebbe essere permessa dal C.T.U. la presenza di altri tecnici in sostituzione del C.T.P. nominato. Ci sembra comunque di poter ammettere la presenza fisica di sostituti, con il solo compito di prendere conoscenza delle operazioni svolte per riferirne al C.T.P.: questi sostituti dovranno essere provvisti di delega scritta del C.T.P., e non potranno esercitare le facoltà previste dalla legge per i C.T.P., e cioè non potranno interloquire, né presentare osservazioni e istanze.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

*Il C.T.U., di sua iniziativa o su istanza di un C.T.P., puo' richiedere a questi ultimi una relazione contenente osservazioni e istanze, fissando i termini per la presentazione. La relazione deve essere chiara, di contenuto esclusivamente tecnico, attinente al quesito del Giudice, non deve contenere elementi di novità rispetto alle questioni già riportate sugli atti di causa, e deve essere anche inviata alle parti avverse.

*Il C.T.U. puo' esaminare solo documenti ritualmente prodotti (cioè già depositati in atti dai difensori delle parti) e non puo' utilizzare documenti prodotti nel corso delle operazioni peritali da una delle parti: le parti infatti possono solo produrre "osservazioni" e "istanze". A parere della Commissione per "documento" si deve intendere una produzione di qualunque genere (scritta, grafica, fotografica, ecc.) che venga ad attestare situazioni in altro modo non accertabili. L'acquisizione di documenti non ritualmente prodotti in causa e senza l'autorizzazione del Giudice, è fonte di nullità della C.T.U.. E' pacifico nella Giurisprudenza che la "consulenza costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla piu' approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire l'inerzia delle parti stesse...Mentre puo', eccezionalmente, costituire fonte oggettiva di prova, solo qualora sia stata disposta per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito..." (Cass. n. 8989/2011).

A parere della Commissione, a tale regola si puo' derogare in caso di A.T.P., dove si possono acquisire documenti non già depositati in atti, salvo il contraddittorio (cioè i documenti devono essere consegnati anche alle altre parti in causa). In questo, ed in altri casi dubbi è comunque opportuno rivolgersi al Giudice affinché indichi come procedere, come peraltro indicato all'art. 92 delle Disposizioni di attuazione del C.P.C..

*Se durante le operazioni peritali il C.T.U. ravvisa la necessità di effettuare sondaggi, prove, ecc. aventi un costo non trascurabile, prima di effettuarli deve produrre istanza al Giudice e attendere la sua autorizzazione. La Commissione suggerisce di chiedere con la medesima istanza, quale delle parti andrà onerata della spesa.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

*Il C.T.U. non può delegare a terzi la esecuzione delle operazioni peritali, può però avvalersi di collaboratori per l'espletamento delle operazioni materiali (ad. es. scattare foto, aiutare nelle operazioni di rilievo, ecc.).

*Va sottolineato che irritalità dell'espletamento della consulenza tecnica ne possono determinare la nullità, quando costituiscono una violazione dei diritti di difesa. Comunque tutte le ipotesi di nullità devono essere fatte valere nella 1° udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate (sentenza cass. n. 15133/2001). Sono significative le seguenti sentenze:

-”...il C.T.U....deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto di cancelleria...Analogha comunicazione deve essere data al C.T.P....L'inosservanza di tali disposizioni, incidendo sulla garanzia del contraddittorio...determina la nullità della C.T.U....”. (Cass. n. 12785/00) .

-”...va data comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombando sulle stesse parti...l'onere di informarsi sul loro successivo svolgimento al fine di parteciparvi. Si è al riguardo precisato che soltanto ove il consulente di ufficio rinvi le operazioni a data da destinare e successivamente le riprenda egli ha l'obbligo di avvertire nuovamente le parti, e che l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio del diritto di difesa...” (Cass. 15/03).

-”...nè la mancata comunicazione di uno scritto difensionale di una delle parti alle parti avverse può importare di per se violazione del principio del contraddittorio, in quanto la confutazione di quello scritto ad opera della controparte può sempre utilmente avvenire con riguardo alle argomentazioni in esso contenute che il consulente d'ufficio abbia eventualmente fatto proprie e trasfuso nella sua relazione...” (Cass. 4821/93).

-”...non dà luogo a nullità della consulenza l'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice, così come delle osservazioni e delle istanze



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>delle parti e dei loro consulenti, potendo il consulente di ufficio limitarsi a fare relazione di dette deduzioni nel proprio elaborato”. Cass. 15/03.</p> <p>-”...il potere del C.T.U. di assumere informazioni da terzi e accertare ogni circostanza necessaria per rispondere ai quesiti del giudice è circoscritto agli elementi accessori, rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza ma non si estende ai fatti e alle situazioni che, in quanto posti a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti, debbono essere da queste dedotti e provati; con la conseguenza che le indagini compiute con sconfinamento da questi limiti intrinseci al mandato sono nulle per violazione del principio del contraddittorio...” (Cass. 5345/98 riferita alla richiesta di una parte di annullamento della sentenza della Corte d'Appello per aver posto a fondamento del proprio giudizio accertamenti e valutazioni del C.T.U. che esorbitavano dai limiti del quesito, in conformità Cass. 6502/01).</p> <p>-”...deve essere in ogni caso rilevato che eventuali irritalità nell'espletamento della consulenza ne determinano la nullità solo se, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, abbiano comportato un effettivo pregiudizio del diritto di difesa...”. (Cass. 4821/93, in conformità Cass. 9231/01).</p> |
| 19.02.13 rev. 17.03.15 | <p style="text-align: center;">Codice di procedura civile:</p> <p style="text-align: center;">Art. 195 Processo verbale e relazione</p> <p><i>Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.</i></p> <p><i>Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.</i></p> <p><i>La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva</i></p> |



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

* In genere il Giudice chiede al C.T.U. relazione scritta, e non interviene durante le indagini: in tal caso il C.T.U. non è obbligato a redigere il verbale. La Commissione comunque consiglia di redigere il verbale soprattutto quando si sono effettuate misurazioni, rilievi, ecc., al fine di evitare la possibilità di successive contestazioni delle parti in ordine ai dati rilevati e ai fatti verificatisi durante le operazioni peritali (il verbale costituisce un atto pubblico, ed ha efficacia probatoria). E' opportuno anche verbalizzare il luogo, la data e l'ora dell'eventuale successivo sopralluogo o incontro. E' opportuno inoltre consegnare o inviare ai difensori delle parti e ai C.T.P., copia del verbale.

* Il C.T.U. deve inviare alle parti, cioè ai loro difensori, la relazione (denominata spesso "bozza"), entro il termine stabilito dal Giudice. Spesso il Giudice chiede al C.T.U. di inviare la "bozza" ai C.T.P., senza specificare di inviarla anche alle parti. La Commissione, al fine di evitare contestazioni, consiglia di inviarla sia ai difensori che ai C.T.P., tramite posta elettronica certificata o con altro mezzo in grado di fornire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

* Il C.T.P. deve poi inviare al C.T.U., solo se necessario, le proprie eventuali osservazioni, entro il termine stabilito dal Giudice, tramite posta elettronica certificata o con altro mezzo in grado di fornire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Il C.T.U. infine deve depositare per via telematica la relazione di CTU definitiva completa di allegati (fra i quali le osservazioni delle parti e una sintetica replica alle stesse), e l'istanza di liquidazione di onorario e spese (per le modalità di deposito vedi "Processo civile Telematico-ulteriori indicazioni ai CTU", pubblicato sul sito dell'Ordine Ingegneri di Venezia - Sezione Servizi -Pagine Monografiche – Commissione Ingegneria



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Forense). Se presi in consegna al momento dell'udienza di comparizione, il C.T.U. deve ritornare in cancelleria i fascicoli cartacei.</p> <p>*Il C.T.U., prima della scadenza dei termini sopra indicati, puo' presentare istanza al Giudice per una proroga riportandovi adeguate motivazioni e/o giustificazioni. Se il Giudice rilascia l'autorizzazione, sarà conseguentemente prorogato anche il termine previsto per le osservazioni delle parti.</p> <p>*La Commissione consiglia di leggere bene la sentenza quando perverrà per via telematica (in mancanza , è possibile richiederne copia o prenderne visione presso l'Ufficio Sentenze del Tribunale, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale): questo permette di avere un "ritorno" sulla qualità del lavoro svolto, e ricavarne indicazioni utili per migliorare eventuali future prestazioni.</p> |
| 19.02.13 | <p>Codice di procedura civile:</p> <p>Art. 196 Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente</p> <p><i>Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.</i></p> |
| 19.02.13 | <p>Codice di procedura civile:</p> <p>Art.197 Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio</p> <p><i>Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.</i></p> |
| 19.02.13 | <p>Codice di procedura civile:</p> <p>Art. 201 Consulente tecnico di parte</p> <p><i>Il giudice istruttore con l'ordinanza di nomina del consulente assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un</i></p> |



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p><i>loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'art. 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.</i></p> |
| 21.06.16 | <p>Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:</p> <p>Art. 13 Albo dei consulenti tecnici</p> <p><i>Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici.</i></p> <p><i>L'albo e' diviso in categorie.</i></p> <p><i>Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.</i></p> |
| 19.02.13 | <p>Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:</p> <p>Art. 14 Formazione dell'albo</p> <p><i>L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.</i></p> <p><i>Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.</i></p> <p><i>Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura.</i></p> <p><i>Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.</i></p> |
| 19.02.13 | <p>Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:</p> |



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p style="text-align: center;">Art. 15 Iscrizione nell'albo</p> <p><i>Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.</i></p> <p><i>Nessuno puo' essere iscritto in piu' di un albo.</i></p> <p><i>Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.</i></p> <p><i>Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro 15 giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo.</i></p> |
| 19.02.13 rev. 17.03.15 | <p style="text-align: center;">Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:</p> <p style="text-align: center;">Art. 16 Domande d'iscrizione</p> <p><i>Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.</i></p> <p><i>La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>estratto dell'atto di nascita;</i><i>certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;</i><i>certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;</i><i>certificato di iscrizione all'associazione professionale;</i><i>i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.</i> <p>Il modello della domanda è scaricabile dal sito ufficiale del Tribunale di Venezia (www.tribunale.venezia.giustizia.it). Alla domanda va allegato un curriculum sintetico che metta in evidenza le specifiche competenze tecniche, le esperienze in ambito forense (ad. es. consulenze di parte, consulenze in qualità di ausiliario del c.t.u.), e i corsi di formazione nel settore dell'ingegneria forense.</p> |



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Tale curriculum è valutato anche dal Consiglio dell'Ordine Professionale, chiamato ad esprimersi su richiesta del Tribunale.</p> <p>L'Ordine Ingegneri di Venezia con Newsletter n. 60 del 18.12.2014, aveva comunicato agli iscritti il rigetto, da parte del Comitato per l'esame delle richieste di iscrizione istituito presso il Tribunale, di tutte le domande che non documentavano attività già svolte in ambito giudiziario forense. Raccomandava pertanto di farne dettagliata menzione nei propri curricula, allegando anche la documentazione probante.</p> |
| 19.02.13 | <p>Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:</p> <p>Art. 17 Informazioni</p> <p><i>A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.</i></p> |
| 19.02.13 | <p>Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:</p> <p>Art. 18 Revisione dell'albo</p> <p><i>L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.</i></p> |
| 19.02.13 | <p>Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:</p> <p>Art. 19 Disciplina</p> <p><i>La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.</i></p> <p><i>Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo.</i></p> |
| 19.02.13 | <p>Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:</p> |



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p style="text-align: center;">Art. 20 Sanzioni disciplinari</p> <p><i>Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. l'avvertimento;</i><i>2. la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;</i><i>3. la cancellazione dall'albo.</i> |
| 19.02.13 | <p style="text-align: center;">Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:</p> <p style="text-align: center;">Art. 21 Procedimento disciplinare</p> <p><i>Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.</i></p> <p><i>Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo ultimo comma.</i></p> |
| 20.03.13 | <p style="text-align: center;">Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:</p> <p style="text-align: center;">Art. 23 Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi</p> <p><i>Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.</i></p> <p><i>Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.</i></p> |



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p><i>Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.</i></p> <p><i>Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.</i></p> <p>Prima della modifica introdotta con la riforma del 2009 (legge 69/2009), il Presidente del Tribunale aveva solo il compito di vigilare affinché gli incarichi fossero equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo. Secondo la Commissione, ora la disposizione del 1° comma pone un vincolo molto preciso: il Giudice può conferire allo stesso consulente non più del 10% del totale degli incarichi che conferisce. Si rileva che manca il termine temporale: è da ritenere che sia l'anno giudiziario. Con questa modifica è stato definito il significato di "incarichi equamente distribuiti": non significa quindi conferire a ciascuno dei consulenti iscritti lo stesso numero di incarichi, ma bensì non conferirne troppi ad uno solo (il tetto massimo è il 10% del totale).</p> |
| 19.02.13 | <p><i>Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:</i></p> <p><i>Art. 90 Indagini del consulente senza la presenza del giudice</i></p> <p><i>Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.</i></p> <p><i>Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'art. 194 del codice.</i></p> <p><i>In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.</i></p> |
| 19.02.13 | <p><i>Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:</i></p> <p><i>Art. 91 Comunicazioni a consulenti di parte</i></p> <p><i>Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.</i></p> |



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p><i>Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perchè vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.</i></p> <p>Va rilevato che per prassi, la comunicazione non viene effettuata dal cancelliere, ma dallo stesso C.T.U. (v. commento all'art. 194 del c.p.c.).</p> |
| 19.02.13 | <p>Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile:</p> <p>Art. 92 Questioni sorte durante le indagini del consulente</p> <p><i>Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da se' solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.</i></p> <p><i>Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.</i></p> <p><i>Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.</i></p> <p>Vedi commento all'art. 194 del c.p.c..</p> |
| 19.02.13 rev. 21.06.16 | <p>D.P.R. 30.05.2002 n. 115 Art. 49-56</p> <p>OMISSIS</p> <p>Detti articoli si riferiscono agli onorari e alle spese degli ausiliari del magistrato.</p> <p>Si consiglia di visionare le pubblicazioni su questi temi del Gruppo di Lavoro Ingegneria Forense dell'Ordine Ingegneri di Venezia (si trova sul sito dell'Ordine di Venezia), e del Gruppo di Lavoro Ingegneria Forense del CNI (si trova sul sito del CNI).</p> |
| 21.10.14 rev. 17.03.15 | <p>D.P.R. 30.05.2002 n. 115:</p> <p>Art.71 Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte</p> |



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p><i>Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.</i></p> <p><i>La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi 100 giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi 200 giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.</i></p> <p><i>In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro 200 giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'art. 177.</i></p> <p>Il Gruppo di Lavoro Ingegneria Forense raccomanda ai C.T.U. di depositare in Cancelleria la richiesta di liquidazione del compenso, non oltre 100 giorni dall'espletamento dell'incarico, a pena di decadenza, meglio se contestualmente al deposito della relazione di C.T.U.</p> <p>Il Gruppo di Lavoro, considerata la frequenza con cui si presentano casi di non pagamento del corrispettivo liquidato dal Giudice, consiglia di chiedere al Giudice che l'importo sia posto a carico delle parti in solido tra loro.</p> |
| 19.02.13 rev. 21.10.14 rev 21.06.16 | <p style="text-align: center;">D.P.R. 30.05.2002 n. 115:</p> <p><i>Art. 168 Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia</i></p> <p><i>La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.</i></p> |



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.

Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.

Dopo aver ricevuto il Decreto di liquidazione del Giudice, dove è specificato sia l'importo degli onorari e delle spese dovute al CTU, sia la parte (o le parti), a cui vanno posti a carico, il CTU chiede il pagamento all'avvocato di quest'ultima, specificando un equo termine. In caso di mancato pagamento, se è il caso, si effettuano delle lettere e/o telefonate di sollecito. In caso di esito negativo, il CTU manda diffida e messa in mora, con un ulteriore termine per il pagamento.

Passato il termine, il CTU dà mandato al proprio avvocato per attivare la procedura esecutiva. E' consigliabile effettuare prima una verifica sulle proprietà del debitore: se non ha beni in proprietà, o se questi ultimi sono già gravati da iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, si rischia di dover sopportare le spese della procedura senza incassare nulla.

La giurisprudenza piu' recente è comunque orientata a riconoscere, pur con qualche condizione (v. specialmente la Cass. 25179/2013), la natura solidale del debito delle parti nei confronti del c.t.u.: cioè se il Giudice pone a carico di una delle parti l'onere di pagare il CTU, e questa non paga, allora il CTU puo' richiedere il pagamento all'altra parte. Ci sono elementi interessanti su questo argomento nelle seguenti sentenze della Corte di Cassazione:

-Cass.n. 23586/2008 (nella causa fra M. e G., il G.I. aveva posto la CTU a carico di M., la sentenza prevedeva la compensazione delle spese processuali, ed il CTU aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo contro G., contro il quale G. proponeva ricorso in Cassa-



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

zione): "...secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità...la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa: la consulenza tecnica d'ufficio, fornendo un ausilio al giudice, costituisce - piuttosto che un mezzo di prova -un atto necessario del processo, che è compiuto nell'interesse generale della giustizia. Ne consegue che l'obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito al compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla disciplina in ordine alla ripartizione delle spese processuali fra le parti, che è regolata dal principio della soccombenza: quest'ultimo attiene, infatti, al rapporto fra le parti e non opera nei confronti dell'ausiliare...Pertanto, per ottenere il pagamento del compenso, il consulente può chiedere il decreto ingiuntivo o agire in giudizio proponendo autonoma domanda....: quando sia stato emesso un titolo provvisoriamente esecutivo, non adempiuto dalla parte obbligata, il consulente può chiedere in giudizio il compenso nei confronti dell'altra parte, avendo interesse ad ottenere la tutela effettiva delle proprie ragioni rimaste insoddisfatte...".

-Cass. n. 28094/2009 (nell'ATP promosso da F., risultata insolvente e dichiarata fallita, contro D. ed S., il G.I. aveva posto la CTU a carico di F., il CTU aveva proposto decreto ingiuntivo contro D. ed S., le sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello avevano revocato il d.i., il CTU aveva proposto ricorso in Cassazione): "...il principio di solidarietà, costantemente affermato da questa Corte, fra le parti del processo civile in relazione al compenso dovuto al C.T.U., che ha il suo fondamento nella peculiare natura della prestazione, effettuata a favore di tutti i partecipanti al giudizio in funzione del superiore interesse di giustizia (art. 61 c.p.c.), ..., non interferisce in alcun modo, ponendosi su tutt'altro piano, con quello della soccombenza che presiede la regolazione delle spese fra le parti. Il 1° ottiene al rapporto fra il C.T.U., ausiliario esterno del giudice, ed i soggetti, che beneficiando della sua attività sono ex art. 1294 c.c. tenuti in solido al pagamento del corrispettivo dovutogli. Il 2°, invece, alla cui sfera di efficacia la dedotta situazione giuridica



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

del C.T.U. è completamente estranea (il C.T.U. non può in alcun modo interferirvi) riguarda i rapporti interni fra i condebitori, donde è del tutto irrilevante, per il creditore precedente, che successivamente abbiano avuto regolazione giudiziale, con conseguente costituzione di un titolo esecutivo nei confronti di un coobbligato, risultato insolvente...All'accoglimento del ricorso segue la cassazione dell'impugnata sentenza e, nel merito, il rigetto dell'opposizione del d.i....".

-Cass. n. 25179/2013 (nella causa promossa da M. contro T ed MT., il G.I. aveva posto la CTU provvisoriamente a carico di T. e MT rimasti inadempienti, con sentenza il Tribunale aveva posto le spese processuali a carico di M., la Corte di Cass. Aveva annullato tale sentenza condannando T. e MT al pagamento delle spese processuali, il CTU aveva ottenuto decreto ingiuntivo recante condanna di M. a pagare il suo compenso, il Tribunale e la Corte d'Appello avevano accolto l'opposizione di M., il CTU aveva proposto ricorso in Cassazione): "... il decreto di liquidazione...ha e conserva efficacia esecutiva nei confronti della parte ivi indicata come obbligata e - finchè la controversia non sia risolta con sentenza passata in giudicato che provveda definitivamente anche in ordine alle spese – ha l'effetto di obbligare il CTU a proporre preventivamente la sua domanda nei confronti della parte ivi indicata come provvisoriamente obbligata al pagamento e solo nel caso di sua inadempienza può agire nei confronti dell'altra, in forza della responsabilità solidale che, in linea di principio, grava su tutte le parti del processo per il pagamento delle spese di CTU e che perdura anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del processo, anche indipendentemente dalla definitiva ripartizione fra le parti dell'onere delle spese...".

Ci sono altre massime di sentenze interessanti nella pubblicazione del Gruppo di Lavoro Ingegneria Forense del CNI del novembre 2015 intitolata "Considerazioni sulla normativa vigente in tema di onorari, indennità e spese dei periti e dei C.T.U. in ambito penale e civile" (si trova sul sito del CNI).



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.02.13 rev. 18.03.14 rev. 21.06.16 | <p style="text-align: center;">D.P.R. 30.05.2002 n. 115:</p> <p style="text-align: center;">Art. 170 Opposizione al decreto di pagamento</p> <p><i>Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.</i></p> <p>Avverso il decreto di pagamento emesso dal Giudice a favore del CTU, possono proporre opposizione sia le parti in causa che il CTU.</p> <p>L'articolo, così' come modificato dal comma 17 dell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 150/2011, non specifica il termine per la proposizione dell'opposizione (in precedenza vi era il termine di 20 giorni dalla comunicazione). La questione è stata risolta con sentenza n. 106/16 della Corte Costituzionale che precisa: " ...il termine per la correlativa proposizione [non è] più quello speciale, di venti giorni , previsto nel testo originario dell'art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, bensì' quello di 30 giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario."</p> <p>L'art. 15 del D.lgs n. 150/2011 prevede che le parti possano stare in giudizio personalmente.</p> <p>Quindi, se il CTU decide di proporre opposizione al decreto di pagamento emesso dal Giudice può' incaricare un avvocato (da tenere presente però' che vi è il rischio di dover poi farsi carico del suo compenso) oppure farlo personalmente, cioè senza avvocato (da tenere presente però' che vanno rispettate le regole formali per il deposito, le notifiche, ecc.).</p> <p>In caso di opposizione proposta da una delle parti in causa il CTU può' comparire in giudizio tramite avvocato, oppure personalmente cioè senza avvocato, oppure semplicemente presentare una breve memoria in carta semplice in cancelleria</p> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

GRUPPO DI LAVORO INGEGNERIA FORENSE

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Volontaria Giurisdizione e/o presentarsi personalmente in udienza (in tal caso però non si riceveranno le comunicazioni dalla cancelleria, e nemmeno il provvedimento finale del Giudice, e bisognerà andarli a vedere nel fascicolo presso la cancelleria Volontaria Giurisdizione).</p> |
| 19.02.13 | <p>Codice deontologico degli ingegneri (in vigore dal 01.01.2007)</p> <p>punto 1.4</p> <p><i>L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali.</i></p> <p><i>L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l'adempimento degli impegni assunti.</i></p> |
| 19.02.13 | <p>Codice deontologico degli ingegneri (in vigore dal 01.01.2007)</p> <p>punto 3.3</p> <p><i>L'ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega deve informare il Presidente dell'Ordine di appartenenza ed attenersi alle disposizioni ricevute.</i></p> |